

## Le novità della Riforma Forense: una scheda di lettura

di Luca Apollonio

Al termine di un'attesa lunga 80 anni, il Senato, in data 21 dicembre 2012, ha dato semaforo verde all'approvazione definitiva della riforma forense. Correva infatti l'anno 1933 allorquando il legislatore promulgò le prime e ultime linee guida per la professione legale, rimaste pienamente in vigore fino ad oggi.

Il provvedimento in esame, composto di ben 67 articoli, mira a riformare e riordinare la complessa materia della professione legale, intervenendo con opportuni aggiustamenti volti ad adeguare la disciplina ai cambiamenti occorsi negli ultimi anni a livello sociale, legislativo ed economico. Attraverso un'analisi sistematica della riforma, si riportano di seguito le novità di maggior rilievo e interesse, che incidono in modo diretto ed immediato nella professione dell'avvocato.

### **Società tra avvocati (artt. 4-5)**

Discostandosi sensibilmente dalla normativa vigente – si rammenta che la l. n. 183/2011 prevede la costituzione di società tra professionisti, con la eventuale presenza del *socio d'investimento (non professionista)* – la riforma dispone che i soci della società o dell'associazione potranno essere solo avvocati iscritti al relativo albo; e ciascun avvocato potrà far parte di una sola associazione.

Dell'esatto adempimento della prestazione risponderanno la società ed il socio professionista che l'ha eseguita. La società dovrà essere iscritta in una apposita sezione dell'albo e sarà soggetta al rispetto del codice deontologico.

L'incarico professionale conferito alla società potrà essere eseguito solo dai soci. Il socio incaricato risponderà personalmente e illimitatamente dell'errore professionale, la società invece nei limiti del proprio patrimonio. La responsabilità potrà estendersi agli altri soci: a) quando la società non abbia comunicato al cliente il nominativo del socio professionista incaricato di eseguire la prestazione; b) quando si tratta di obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale.

Ad ogni modo, si sottolinea che la riforma prevede una delega al Governo – da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge – per disciplinare analiticamente l'esercizio della professione forense in forma societaria.

### **Specializzazione (art. 9)**

Viene riconosciuta la possibilità anche per gli avvocati di specializzarsi in determinati settori e ottenere così il titolo di "specialista" che, tuttavia, non comporta riserva di attività professionale. Le modalità di conseguimento del titolo sono specificamente stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

Il titolo di specialista potrà essere conseguito in due modi: a) a seguito di esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione; b) a seguito di comprovata esperienza nel settore di specializzazione negli ultimi cinque anni, limitatamente agli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni.

### **Informazioni sulla professione (art. 10)**

La pubblicità informativa sulla propria attività professionale viene praticamente liberalizzata. Le informazioni potranno essere diffuse con qualunque mezzo di comunicazione, anche informatico, a patto che siano veritiere, corrette e che non propongano comparazioni con altri professionisti.

### **Formazione continua (art. 11)**

Il legislatore introduce l'obbligo per l'avvocato di provvedere all'aggiornamento delle proprie competenze professionali. Le esclusioni dal predetto obbligo riguarderanno: a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale; b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; c) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; d) i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il CNF è chiamato a stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento.

### **Assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni (art. 12)**

Il legislatore – in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 148/2011, la quale prevede l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa nell'esercizio di un'attività professionale – stabilisce l'obbligatorietà di una copertura assicurativa a copertura della responsabilità per i danni arrecati alla clientela nell'esercizio della professione. La predetta copertura è da intendersi altresì estesa all'attività di collaboratori e praticanti che operino in nome e per conto del titolare dello studio legale.

L'avvocato dovrà, inoltre, stipulare una apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori (compresi sostituti e collaboratori occasionali) in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, anche fuori dei locali dello studio legale.

Le condizioni e i massimali minimi delle polizze saranno stabilite e aggiornate ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, previa consultazione del CNF.

### **Pattuizione del compenso (art. 13)**

Il compenso sarà pattuito, di regola, per iscritto. L'avvocato, nel rispetto del principio di trasparenza, sarà tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo, a richiesta, comunicazione scritta sulla prevedibile misura del costo della prestazione.

Come per la pubblicità informativa, anche in tal caso si assiste ad una vera e propria liberalizzazione della pattuizione delle parcelle. E' infatti ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Qualora all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sarà stato determinato in forma scritta, e in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso del professionista è determinato sulla base di parametri formulati dal Ministero della Giustizia mediante decreto e sentito il CNF.

Infine, ritorna il divieto di patto quota-lite – precedentemente abrogato – in forza del quale è preclusa la possibilità all'avvocato di stipulare con i suoi clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie. In buona sostanza non sarà più possibile percepire come compenso una quota dei beni oggetto della prestazione, ma richiedere il pagamento della quota lite in denaro senza obbligare il cliente a condividere il bene della contesa conclusa.

### **Effettività dell'esercizio professionale (art. 21)**

Una novità di assoluto rilievo riguarda la permanenza dell'avvocato nell'albo, che sarà subordinata all'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. La

manca di tali requisiti comporterà, se non sussisteranno giustificati motivi (si dovrà infatti tener conto delle eccezioni, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale), la cancellazione dall'albo.

### **Tirocinio (artt. 41-46)**

La durata della pratica forense, ridotta a 18 mesi, potrà essere svolta:

- a) presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di un anno;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

La pratica forense potrà anche iniziare, per i primi sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, a condizione però che vi siano apposite convenzioni tra università e Consiglio Nazionale Forense. Un'importantissima novità riguarda il compenso dei tirocinanti. Si stabilisce infatti che "il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale". Ne discende che non sarà previsto alcun compenso obbligatorio per i praticanti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale è svolto il tirocinio. Tuttavia, decorso il primo semestre, il professionista, a sua discrezione, potrà riconoscere al praticante un'indennità per l'attività svolta per conto dello studio. Si dispone inoltre che il tirocinante potrà essere abilitato a svolgere attività in sostituzione del dominus già dopo sei mesi (in origine era un anno), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Infine, si introduce l'obbligo di formazione in capo al praticante nel corso dello svolgimento del tirocinio. Trattasi di corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 170 ore, i cui contenuti saranno stabiliti e disciplinati da un apposito regolamento emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.

### **Esame di Stato (artt. 46-49)**

Viene confermata l'attuale struttura dell'esame di stato, articolato in tre prove scritte ed una orale. La novità di rilievo concerne i testi consultabili: durante la prova d'esame saranno ammessi unicamente codici di legge non commentati; vietati invece testi o scritti, neanche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame. Inasprite anche le sanzioni: in caso di trasgressione si rischierà fino tre anni di reclusione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Tuttavia si dispone che fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resterà disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

*Luca Apollonio*

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
ADAPT-CQIA, Università degli studi di Bergamo